

## LA RIFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PRIMO E SECONDO CICLO - FILIERE PROFESSIONALIZZANTI NON ACCADEMICHE

Sede nazionale CNOS/Scuola e CNOS-FAP<sup>1</sup>

La presente scheda descrive, in forma "unitaria" e "schematica", la progressiva **riforma del primo** e del **secondo ciclo e lo sviluppo della filiera professionalizzante fino a quella non accademica**, nei suoi provvedimenti principali, analizzati a livello europeo, a nazionale e regionale.

### Lo schema della scheda:

1. I principali provvedimenti a **livello europeo**
2. I principali provvedimenti a **livello nazionale**
  - 2.1. **note di carattere generale**: terminologia, articolazione dei cicli, la mappa dei principali provvedimenti
  - 2.2. **approfondimenti sui due cicli**:
    - A. il 1° ciclo
    - B. il 2° ciclo
      - Istruzione secondaria superiore:
        - . licei
        - . istruzione tecnica
        - . istruzione professionale
      - Istruzione e Formazione professionale
        - . percorsi formativi sperimentali triennali
        - . formazione nell'esercizio dell'apprendistato in diritto – dovere
    - C. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istruzione degli Adulti
3. I principali provvedimenti a **livello regionale**
  - 3.1. Intesa della Regione Lombardia
  - 3.2. Intesa della Regione Veneto
  - 3.3. Leggi regionali di nuova generazione
4. Alcuni provvedimenti di **carattere trasversale**

<sup>1</sup> Testo aggiornato alla data del 20 giugno 2009.

## 1. LIVELLO EUROPEO

Vari sono i provvedimenti europei che influiscono, in diversa misura, sul sistema educativo di Istruzione e formazione Italiano.

Nella presente scheda si richiamano solo i **titoli dei provvedimenti**.

Una descrizione più dettagliata è stata effettuata nel notiziario di aprile 2009: *Le strategie europee all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione italiano*.

I provvedimenti più importanti sono:

- **Le competenze chiave di cittadinanza**

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

*L'Italia ha inserito questa tematica all'interno dei percorsi scolastici e formativi riguardanti l'istruzione obbligatoria.*

- **Europass – Un passaporto per l'Europa delle opportunità**

Decisione n. 2241 /2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 che lancia Europass.

*Europass è in uso presso 32 Paesi. In Italia è attivo attraverso il Centro Nazionale Europass Italia - ISFOL.*

- **Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF)**

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) del 5 dicembre 2006.

*Di EQF in Italia si parla sia quando si affronta la Formazione Professionale Iniziale (FPI), sia in fatto di riordino dell'Istruzione tecnica e professionale che di quella superiore.*

- **Riconoscimento delle esperienze di apprendimento**

Progetto di conclusione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale ed informale (18 maggio 2004).

*La convalida delle forme di apprendimento informali o non formali resta una priorità per quasi tutti i Paesi dell'Unione anche se deve ancora tradursi in atti specifici.*

⇒ **BOX sulla Regione LOMBARDIA: una sperimentazione innovativa**

*Negli ultimi anni si è assistito in Europa ad una significativa diffusione delle pratiche di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali ed informali. Tali pratiche si fondano sull'assunto che tutte le esperienze costituiscano delle opportunità formative in grado di favorire lo sviluppo e il consolidamento degli apprendimenti e, come tali, possono essere oggetto di valutazione.*

*Attualmente il riconoscimento delle potenzialità degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali è fortemente incoraggiato dal programma di lavoro europeo Istruzione e Formazione 2010 e, per quanto riguarda il mondo della formazione professionale, dal processo di Copenaghen, in seguito al quale molti Paesi europei si sono dotati di sistemi volti al riconoscimento e alla validazione degli apprendimenti esperienziali.*

*In Italia ad oggi non è ancora diffuso un sistema nazionale di validazione delle competenze, anche se i provvedimenti di riforma del sistema formativo adottati negli ultimi anni stanno segnando un progressivo passaggio dall'affermazione di principi di ordine generale, alla definizione sempre più puntuale di regole e strumenti per il nuovo sistema di certificazione.*

*Tra le sperimentazioni più significative attualmente in atto, si annovera il progetto di accompagnamento alla validazione degli apprendimenti esperienziali degli operatori della formazione professionale lombarda, aderenti ad ELGA (Ente Lombardo di Garanzia dei Lavoratori della FP) realizzato dall'Istituto Italiano di Valutazione (Organizzazione indipendente, nata nel 2000, che si occupa di valutazione, ricerca e monitoraggio nelle diverse aree del welfare, della formazione e del mercato del lavoro - [www.valutare.org](http://www.valutare.org)), in collaborazione*

con il **IUFFP** (Istituto Universitario Federale Svizzero per la FP) e l'**Università Cattolica del S. Cuore di Milano**.

**Obiettivo del progetto** è quello di validare gli apprendimenti maturati in contesti non formali ed informali, di alcuni profili professionali (esperto dei processi formativi e valutativi; responsabile della certificazione delle competenze; referente dell'orientamento formativo; coordinatore / tutor) al fine di ottenere un riconoscimento formale (accreditamento, validazione, certificazione) dell'esperienza maturata, in ottemperanza ai dettami del DGR n. 2298 del 7 marzo 2008.

Il progetto coinvolge circa **400 operatori** della FP lombarda che saranno accompagnati in attività di autovalutazione dei profili e di riflessione circa le competenze lavorative, finalizzata alla costruzione di un "dossier di argomentazione" che verrà poi sottoposto al vaglio di una commissione dell'Università Cattolica del S. Cuor che procederà alla validazione degli apprendimenti sotto forma di crediti universitari.  
(da Istituto di Valutazione - 15 maggio 2009)

- **ECTS – ECVET**

L'**ECTS** (European Credit Transfer and Accumulation System) si è affermato dopo la Dichiarazione di Bologna del giugno 1999.

L'**ECTS** è stato introdotto nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates. L'**ECTS** è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa.

**ECVET** (Sistema europeo per il trasferimento dei Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale) è stata approvata definitivamente nell'aprile 2008.

Il processo in Italia non è ancora concluso ed è stato oggetto di attenzioni o sperimentazioni (es. costruzione del "Sistema nazionale di standard minimi", sperimentazione nazionale del Libretto formativo del cittadino, ecc.).

- **Qualità nella IFP**

Raccomandazione europea per l'adozione, entro il 2011, di un modello di qualità dell'istruzione e formazione professionale (AQARF).

La proposta, in Italia, è coordinata dall'**ISFOL** che è il nodo nazionale della Rete europea per la qualità dell'Istruzione e formazione professionale.

- **Nuove competenze per nuovi lavori**

Comunicazione della Commissione europea del dicembre 2008 avente per tema "**Nuove competenze per nuovi lavori**"

La Comunicazione ha ispirato ed ispira molti provvedimenti di riforma della scuola ed università italiana (es. Tirocini formativi e di orientamento, placement universitario, Alta formazione in Apprendistato, Alternanza Scuola – lavoro ...).

- **Istruzione e Formazione e giustizia sociale**

Si tratta di provvedimenti che sono ispirati ai principi della giustizia sociale, aiutando i lavoratori scarsamente qualificati, gli immigrati, le minoranze etniche, i soggetti che hanno abbandonato prematuramente la scuola, i lavoratori più anziani e disabili, ecc.

In Italia molte misure nei confronti di categorie di persone c.d. svantaggiate sono sostenute da risorse europee.

- **Apprendimento delle lingue straniere e mobilità**

Numerose sono le misure che sostengono l'apprendimento delle lingue straniere e la mobilità

- **Documentazione statistica**

Si tratta di misure che mirano a dotare la IFP di documentazione statistica.

## 2. LIVELLO NAZIONALE

Di questo aspetto si richiamano prima le **caratteristiche generali** e i **provvedimenti adottati** fino ad oggi, poi gli approfondimenti sulle filiere più importanti (Sistema dell'Istruzione secondaria superiore, Sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale e formazione superiore non accademica).

### 2.1. Note di carattere generale

#### 1) Una nota sulla **terminologia**

Denominano e definiscono **le finalità** del sistema educativo di istruzione e formazione le seguenti leggi: L. delega 28 marzo 2003 n. 53; D.lgs. 76/05; D.lgs. 226/05; L. 27 dicembre 2006, art. 1 della legge n. 296 (Finanziaria 2007).

*"È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione" (L. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera c).*

*"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622).*

La qualifica professionale si consegue presso le strutture formative accreditate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nel capo III del D.lgs. 226/05.

#### 2) Una nota sulla **articolazione del secondo ciclo sulla base della normativa vigente**

I riferimenti normativi che definiscono il secondo ciclo sono: la legge 53/03, la il D. legislativo 226/05; il D.Lgs. 76/05; la legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007); l'art. 13 della L. n. 40/07; l'art. 64 del Decreto Legge n. 112/08, convertito con modificazioni nella L. n. 133/08).

Il secondo ciclo di Istruzione e Formazione è costituito da: il sistema dell'istruzione secondaria superiore; il sistema di istruzione e formazione professionale.

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
Sistema dell'istruzione secondaria superiore	Sistema dell'istruzione e formazione professionale
Il sistema dell'istruzione secondaria superiore è articolato in: <ul style="list-style-type: none"><li>• Licei</li><li>• Istituti Tecnici</li><li>• Istituti Professionali</li></ul>	Nella sua globalità il sistema è ancora da definire. Attualmente i giovani che lo frequentano assolvono: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>all'obbligo di istruzione</i> fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622 della L. 296/06 e art. 64, comma 4 bis della L. 133/08);</li><li>- <i>al diritto-dovere all'istruzione e formazione</i> fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226/05).</li></ul>

In attesa della messa a regime del nuovo assetto del secondo ciclo, a decorrere dall'a.s. 2010/2011 (art. 37 del decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14), i giovani di 14-16 anni possono assolvere all'obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale (art. 28 del D.Lgs. n. 226/05, confermato dall'art. 64, comma 4bis, della L. 133/08).

### 3) La mappa dei principali provvedimenti

Oggetto	Titolo	Note
Riorganizzazione della rete scolastica	<i>Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</i>	Approvato dal CdM il 27.02.09 in via definitiva.
Riordino del 1° ciclo	<i>Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 27.02.09 in via definitiva.
Valutazione degli studenti	<i>Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità approvative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2009, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in via definitiva.
Organici ATA	<i>Schema di regolamento recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali, ai sensi dell'art. 64, commi 2, 3, e 4 lettera e) del d. l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in via definitiva.
Riordino degli Istituti Tecnici	<i>Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in prima lettura
Riordino degli Istituti Professionali	<i>Schema di regolamento recante "norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in prima lettura
Riforma dei Licei	<i>Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura
Revisione delle classi di concorso	<i>Regolamento recante l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura
Ridefinizione dei centri d'istruzione per gli adulti	<i>Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura
Federalismo fiscale	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione	Legge del 5 maggio 2009, n. 42  (G.U. n. 103 del 6 maggio 2009).
Formazione iniziale dei docenti	<i>Schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".</i>	Acquisito il parere del CNPI il 22 giugno 2009. In attesa dell'adozione del CdM

⇒ **L'avvio del secondo ciclo è stata annunciata per l'anno 2010/2011.**

## 2.2. **Approfondimenti sui due cicli**

Le presenti schede informative riguardano:

A. Il riordino del **primo ciclo**

B. Il riordino del **secondo ciclo**

⇒ (sotto)Sistema di ***Istruzione Secondaria Superiore***:

- Licei
- Istruzione Tecnica
- Istruzione Professionale

⇒ sotto(Sistema) di ***Istruzione e Formazione Professionale***:

- Percorsi formativi triennali
- Formazione professionale attraverso l'apprendistato in diritto / dovere

C. Il riordino dell'**Istruzione e Formazione Tecnica Superiore** e l'**Istruzione degli Adulti**

## A. Riordino del primo ciclo

### ▪ Iter del provvedimento

*Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

Adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009.

Ora si attende la pubblicazione del testo sulla G.U. Sul sito del MIUR è scaricabile un file dal titolo "**Il primo ciclo**".

Si riportano, per comodità, i *principali passi del documento ministeriale* scaricabile dal Sito del MIUR.

### ▪ Una premessa

#### **Utilizzo del personale e tempo scuola**

Tutti i modelli di orario introdotti saranno assicurati sempre e comunque dai docenti dell'istituto, secondo modalità organizzative definite dalla scuola stessa. L'assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti della classe.

Non esiste, quindi, alcuna forma o modello di dopo-scuola tanto meno a carico delle famiglie. Non esiste, neppure, alcuna ipotesi di ricorso a "cooperative" o risorse esterne per garantire l'orario scolastico.

## ▪ **Scuola dell'infanzia** <sup>(2)</sup>

Nella scuola dell'infanzia

### ***Iscrizioni***

- sono accolti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento;
- sono stati re-introdotti gli anticipi (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo dell'a.s. di riferimento) già previsti dalla Riforma Moratti

### ***Sezione primavera***

- prosegue l'esperienza delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali (è previsto uno specifico finanziamento da parte del MIUR).

### ***Modello orario***

- È confermato il modello dell'orario normale di 40 ore (due docenti per sezione);
- La precedente normativa, confermata dal Regolamento attuativo dell'articolo 64, prevedeva anche una opzione a 25 ore che può essere attivata solo a richiesta delle famiglie; in questo caso le eventuali economie (ore e pasti) saranno utilizzate soltanto per espandere il servizio (nuove sezioni).

---

<sup>2</sup> Variamente denominata – scuola dell'infanzia, scuola materna, giardino d'infanzia, asilo infantile o asilo - in Italia la **legge 53/03** opta per l'espressione "**scuola dell'infanzia**" in sostituzione dell'espressione "scuola materna".

## ▪ Scuola primaria (elementari)

### **Iscrizioni**

- si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento e anticipatamente quelli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica.

### **Modelli possibili di orario**

- Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.
  - o 24 ore
  - o 27 ore sino a 30 ore con attività opzionali facoltative
  - o 40 ore: tempo pieno

I modelli di organizzazione della didattica trovano applicazione sulla base della scelta delle famiglie e, per i modelli a 30 e 40 ore, in rapporto all'organico assegnato.

### **Modello 24 ore settimanali – insegnante unico di riferimento**

- la legge 169/2008 introduce il modello dell'insegnante unico di riferimento attivabile a richiesta delle famiglie.

La classe, funzionante con orario di 24 ore settimanali, è affidata al maestro unico di riferimento. Dall'a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime.

Le 2 ore di insegnamento che l'insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all'orario d'obbligo, sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero.

### **Modello 27 ore settimanali**

- Corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie.

L'orario a 27 ore viene assicurato, a partire dall'a.s. 2009/2010, a tutte le classi prime e a regime all'intero ciclo.

### **Modello fino a 30 ore settimanali**

- corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole.  
Tale modello, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla conclusione del ciclo, si applica a tutte le classi successive alle prime.

### **Modello 40 ore settimanali – Tempo pieno**

- viene confermato l'intero organico del Tempo pieno: le attuali 34.270 classi (su un totale di 136.964 classi pari al 25.2%) non subiscono alcuna riduzione;
- è previsto un ampliamento sufficiente a soddisfare la domanda espressa dalle famiglie nel corrente anno scolastico;
- le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste (legge n. 176 del 25 ottobre 2007) consistenti nell'articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla stessa classe).

### **Sostegno**

- Non è prevista nessuna modifica. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla Legge Finanziaria (n. 244 del 27 dicembre 2007). Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

### ***Insegnamento delle lingue***

- Lo studio delle lingue non subisce alcuna variazione:
  - o 1 ora nella 1° classe
  - o 2 ore nella 2° classe
  - o 3 ore nelle 3°, 4° e 5° classi

### ***Le attività opzionali o facoltative***

- vengono ridotte o abolite le attività opzionali / facoltative
- a parziale sostituzione delle attività opzionali / facoltative viene attribuita alle scuole una dotazione organica ad hoc, integrabile con eventuali risorse interne.

▪ **Scuola Secondaria di I grado (medie)**

**Articolazione oraria settimanale**

	Orario settimanale attuale	Orario settimanale previsto
Tempo normale	30 ore	30 ore
Tempo prolungato	40 ore	36 ore elevate fino a 40 ore su richiesta maggioritaria delle famiglie

**Articolazione oraria settimanale**

*Discipline – tempo normale (confermate le 30 ore settimanali)*

	Attuale	Previsto	
Italiano, storia, geografia. Approfondimenti	11 ore --	9 ore 1 ora	In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
Matematica e scienze	6 ore	6 ore	
Tecnologia	3 ore	2 ore	
Inglese	3 ore	3 ore	
2° lingua comunitaria	-	2 ore	Ore mutate dall'insegnamento di italiano, storia e geografia e tecnologia
Arte e immagini	2 ore	2 ore	
Corpo, movimento e sport	2 ore	2 ore	
Musica	2 ore	2 ore	
Religione cattolica	1 ora	1 ora	

**Articolazione oraria settimanale**

*Discipline – tempo prolungato*

	Attuale	Previsto	
Italiano, storia, geografia.	15 ore	15 ore	In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
Matematica e scienze	8 ore	9 ore	
Tecnologia	3 ore	2 ore	
Inglese	5 ore	3 ore	
2° lingua comunitaria	-	2 ore	
Arte e immagini	3 ore	2 ore	
Corpo, movimento e sport	2 ore	2 ore	
Musica	3 ore	2 ore	
Religione cattolica	1 ora	1 ora	
		2 ore	Approfondimento di discipline a scelta della scuola

**Insegnamento delle lingue**

Non è prevista alcuna variazione

- 3 ore di inglese
- 2 ore seconda lingua comunitaria

### **Inglese potenziato <sup>(3)</sup>**

- Soltanto a richiesta delle famiglie e compatibilmente con l'organico di ciascun istituto sarà possibile l'introduzione dell'inglese potenziato a 5 ore settimanali.

3 ore + 2 ore della seconda lingua comunitaria a partire dall'a.s. 2009/2010.

2 ore della seconda lingua possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano L2 per alunni stranieri.

### **Sostegno**

Nessuna modifica prevista.

Rimangono confermati i parametri già previsti dalla l.G. n. 244 del 27 dicembre 2007.

Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

---

### **<sup>3</sup> Cosa dice la sentenza sull'inglese potenziato**

L'inglese potenziato nella scuola media fa discutere fin da quando quasi quattro anni fa il ministro Moratti lo inserì in un suo provvedimento di riforma (temporaneamente non applicato), provocando critiche da parte dell'Europa e proteste da parte dei docenti di altre lingue comunitarie. Fioroni non ha abrogato la norma e la Gelmini l'ha applicata, a partire dal prossimo anno scolastico.

Nei giorni scorsi, come riportato da Tuttoscuola.com, il **Tar del Lazio** ha emesso una sentenza di sospensiva della circolare n. 4/2009 sulle iscrizioni nella parte che riguarda proprio l'inglese potenziato, a seguito del ricorso di docenti di altra lingua straniera.

Alcuni organi di stampa, come, ad esempio, l'Unità, non hanno esitato a parlare di bocciatura della Gelmini, colpevole di aver "deciso che la scuola media deve «parlare» solo inglese" puntando "all'inglese «monopolio» linguistico con 5 ore settimanali invece che le attuali 3, lasciando facoltative le 2 ore di altre lingue straniere". Il Tar, secondo l'Unità, ha detto "chiaro e tondo che è sicuramente «illegittimo» che una scuola pubblica faccia *only english*, impedendo anche ad una sola famiglia di far studiare al figlio la lingua di Stendhal, Goethe o Cervantes".

Insomma si potrebbe pensare che il Tribunale abbia bocciato per illegittimità la possibilità di scelta delle famiglie che scelgono per i propri figli cinque ore settimanali di insegnamento dell'inglese. Ma non è così.

La norma, contenuta nel decreto legislativo 226/2005, è pienamente legittima. L'ordinanza di sospensiva del Tar riguarda la mancata indicazione nella circolare delle iscrizioni della possibilità per le famiglie di poter non scegliere l'inglese, optando per un'altra lingua comunitaria; l'ordinanza obbliga il ministero a integrare la circolare n. 4 con questa precisazione che, a rigor di logica, non sarebbe necessaria in quanto la seconda lingua comunitaria nella scuola media non si sceglie perché è obbligatoria. I ricorrenti si aspettavano probabilmente di più

(TuttoscuolaFOCUS del 3 maggio 2009, n. 285/391)

## B. Riordino del secondo ciclo

In questa sezione si descrivono gli aspetti più salienti del **secondo ciclo**.

Il 2° ciclo è articolato nel:

⇒ (sotto) Sistema di **Istruzione Secondaria Superiore**:

- Licei
- Istruzione Tecnica
- Istruzione Professionale

⇒ sotto(Sistema) di **Istruzione e Formazione Professionale**:

- Percorsi formativi triennali
- Formazione professionale attraverso l'apprendistato in diritto / dovere

### Obiettivi generali della riforma

- dare sistematicità e rigore e coniugare tradizione e innovazione;
- razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l'approfondimento delle materie di studio;
- caratterizzare accuratamente ciascun percorso liceale;
- riconoscere ampio spazio all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo studente la possibilità di approfondire e recuperare le mancanze.

### Alcune novità introdotte dagli attuali regolamenti

- **lingua latina**: il latino è presente come insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane, come opzione per gli altri licei;
- **incremento delle ore di matematica, fisica e scienze**: l'incremento di queste ore mira ad irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti (gli insegnamenti di fisica e di scienze possono essere attivati dalle istituzioni scolastiche anche nel biennio del liceo classico);
- **potenziamento della lingua straniera**: è sancita con la presenza obbligatoria dell'insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera, usando la quota di autonomia;
- **liceo tecnologico e liceo scientifico**: presenza nel liceo scientifico di una opzione in cui confluisce l'esperienza del liceo tecnologico che ha rappresentato negli anni trascorsi un significativo filone di innovazione;
- **presenza delle discipline giuridiche ed economiche**: la presenza è garantita sia nel liceo scientifico (opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico – sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia;
- **insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua straniera**: la proposta avvicina l'Italia alle migliori esperienze del resto d'Europa.

**1) LICEI**

In tutti i licei di nuova istituzione è previsto lo studio di una seconda lingua straniera. L'inglese viene studiato in tutti i licei obbligatoriamente per tutti e 5 gli anni.

I licei sono 6.

NOME	DESCRIZIONE
<b>1) Liceo artistico</b>	<p>Sono previsti 3 indirizzi, a partire dal III anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>arti figurative</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;</i></li> <li>○ <b>architettura, design, ambiente</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;</i></li> <li>○ <b>audiovisivi, multimedia, scenografia</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.</i></li> </ul>
<b>2) Liceo classico</b>	<p>Sono rafforzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la lingua inglese, che prosegue per tutti i 5 anni (prima era solo per il biennio);</li> <li>- lo studio delle materie scientifiche.</li> </ul>
<b>3) Liceo linguistico</b>	<p>Entra nel sistema dell'istruzione pubblica statale.</p> <p>Viene rafforzato l'insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla terza lingua (che inizia già dal I anno).</p> <p>Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera.</p> <p>Dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.</p>
<b>4) Liceo musicale e coreutico</b>	<p>È di nuova istituzione.</p> <p>Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica.</p> <p>Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza.</p>
<b>5) Liceo scientifico</b>	<p>È rafforzato l'insegnamento delle materie dell'area scientifica. Più matematica e materie scientifiche.</p> <p>Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare <b>l'opzione scientifico – tecnologica</b> che consentirà l'approfondimento della conoscenza dei concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.</p>
<b>6) Liceo delle scienze umane</b>	<p>È la trasformazione degli Istituti magistrali e delle numerose sperimentali.</p> <p>Il piano di studio si caratterizza sull'approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica.</p> <p>Le scuole potranno attivare l'opzione sezione economico – sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.</p>

## 2) ISTITUTI TECNICI

Attualmente in Italia gli istituti tecnici sono 1.800, suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi. Le classi dei tecnici sono **40.307** frequentate da **873.522** alunni.

Con il nuovo regolamento si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di **raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni**, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola – lavoro.

I **risultati di apprendimento** previsti a conclusione degli istituti tecnici saranno definiti entro il 2009 con uno **specifico decreto ministeriale**, attraverso il più ampio confronto e il pieno coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti e del personale degli istituti tecnici.

Per preparare l'applicazione del regolamento sono previste **misure di accompagnamento** con attività di informazione / formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.

Gli Istituti tecnici sono riorganizzati **in 2 settori e 11 indirizzi**.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

ISTITUTI TECNICI		
Settore	Economico	Tecnologico
Indirizzi	1) Amministrazione, finanza e marketing 2) Turismo	3) Meccanica, mecatronica ed energia 4) Trasporti e logistica 5) Elettronica ed elettrotecnica 6) Informatica e telecomunicazioni 7) Grafica e comunicazione 8) Chimica, materiali e biotecnologie 9) Sistema moda 10) Agraria e agroindustria 11) Costruzioni, ambiente e territorio

### Modelli organizzativi:

Prevedono i seguenti modelli organizzativi:

- *Dipartimenti*: sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo;
- *Comitato tecnico scientifico*: docenti e esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato ha funzioni consultive e di proposta;
- *Ufficio tecnico*: è organizzato per settore tecnologico. Ha il compito di organizzare i laboratori in maniera funzionale, per il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, alle misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
- *Monitoraggio e valutazione* delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea.

### Ore di insegnamento

Dall'attuale monte ore, 990 ore annue si propone di passare a **1.056 ore annuali** di lezione. L'orario settimanale è di **32 ore effettive**, contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

Le ore dedicate alle due aree sono:

- 1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) + 396 (area di indirizzo)

- 2° biennio e 5° anno: 495 (area di istruzione generale) + 561 ore (area di indirizzo)

### **Struttura del percorso quinquennale**

Il percorso è articolato in due bienni e in un quinto anno.

Il *primo biennio* è dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa.

Il *secondo biennio e l'ultimo anno* costituiscono l'articolazione di un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Il *quinto anno* si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.

### **Autonomia delle scuole**

Sono annunciate quote di flessibilità possibili entro il monte ore annuale del **20%** nel primo biennio, **30%** nel secondo biennio e del **35%** nel quinto anno.

Questi spazi di flessibilità (secondo biennio e quinto anno) si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole per rispondere meglio alle particolari esigenze formative legate all'economia del Paese (plasturgia, metallurgia, cartario, costruzioni aeronautiche, ecc.).

Nelle quote di flessibilità è possibile articolare le aree di indirizzo in **opzioni** anche con insegnamenti alternativi che saranno compresi **in un apposito elenco nazionale**, definito con regolamento ministeriale e continuamente aggiornato.

### **Principali caratteristiche innovative**

Il curriculum prevede una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi.

I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il **Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF)**, per favorire la mobilità delle persone nell'Unione europea.

Rivestono importanza centrale i **laboratori**: 264 ore nel biennio; 891 nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 in quinta.

Sono da promuovere: *stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro*, per apprendere anche in contesti operativi.

Sono state incrementate le ore di **inglese** ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di **altre lingue straniere**. È previsto l'insegnamento di **scienze integrate**, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di "*scienze della terra e biologia*", di "*fisica*" e di "*chimica*" con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica.

È possibile cooptare esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche.

### **Valutazione ed esami di Stato**

Sono previste prove finalizzate anche all'accertamento delle competenze in contesti applicativi. Le Commissioni degli esami di Stato possono avvalersi anche di qualificati esperti del mondo economico e produttivo.

### **Criteri di confluenza nel nuovo ordinamento**

Tutti i corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli attuali Istituti tecnici confluiscono nel nuovo ordinamento.

### **Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica**

Gli Istituti tecnici collaborano con le **strutture formative accreditate** dalle Regioni nel **Poli tecnico professionali** costituiti secondo le linee guida adottate dal MIUR (legge 40/2007), anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

Agli Istituti tecnici si riferiscono gli **Istituti tecnici superiori** con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

### **Fasi di attuazione**

- Approvazione del Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici.
- Provvedimento che descrive i risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze.
- Definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo e la predisposizione dell'elenco nazionale degli insegnamenti alternativi a quelli indicati nei quadri orari allegati allo schema di regolamento.
- Definizione degli organici e delle classi di concorso del personale docente, compreso quello da destinare all'Ufficio tecnico.
- Criteri generali per l'assegnazione degli insegnamenti tecnico-pratici ai laboratori.
- Misure di accompagnamento per gli studenti non promossi alla classe successiva.
- Definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione di sistema degli Istituti tecnici con riferimento al Quadro europeo per la qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione professionale (EQF).

### 3) ISTITUTI PROFESSIONALI

Attualmente in Italia studiano in 1425 istituti professionali 545.229 alunni, suddivisi in 25.762 classi. Esistono 5 settori di istruzione professionale con 27 indirizzi.

Con il riordino dell'istruzione professionale sarà riaffermata l'identità di questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore e i giovani acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento.

Gli studenti e le loro famiglie avranno immediatamente risposte chiare sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e sul passaggio all'istruzione universitaria.

Verrà superata la sovrapposizione con l'istruzione tecnica, si pongono le basi per un raccordo organico con il sistema d'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. I servizi di istruzione saranno più efficaci e le risorse utilizzate più efficientemente.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

Gli Istituti professionali saranno riorganizzati in 2 settori e 6 indirizzi.

ISTITUTI PROFESSIONALI		
Settore	Industria e artigianato	Servizi
Indirizzi	1) Produzioni industriali e artigianali	2) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 3) Servizi socio-sanitari 4) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 5) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 6) Servizi commerciali

#### Ore di insegnamento

Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

#### Flessibilità dell'offerta formativa

Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici.

In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al **25%** in prima e seconda, al **35%** in terza e quarta, per arrivare al **40%** in quinta.

Nelle quote di flessibilità, è possibile:

- articolare le aree di indirizzo in opzioni;
- introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito *elenco nazionale*, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.

#### La struttura del percorso quinquennale

- 1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) 396 ore (area di indirizzo);
- 2° biennio e 5° anno: 495 ore (area di istruzione generale) 561 ore (area di indirizzo)

#### La struttura del percorso quinquennale

Il percorso è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno. Il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione.

### **Più laboratorio e tirocini**

- Aumento di ore in laboratorio;
- Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

### **Nuovi modelli organizzativi**

Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di:

- *Dipartimenti*, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa;
- l'istituzione di un *Comitato tecnico-scientifico*, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;
- la realizzazione di un *Ufficio tecnico* (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

**I risultati di apprendimento** previsti a conclusione dei percorsi quinquennali degli istituti professionali saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il dialogo con i docenti, i dirigenti e il personale degli istituti professionali, e il confronto con le Regioni e le parti sociali.

Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.

### ***Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica***

Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Questa possibilità viene esplicitata in forma sussidiaria e in maniera integrativa e complementare rispetto al (sotto)sistema di istruzione e formazione professionale.

Agli Istituti professionali si riferiscono gli ***Istituti tecnici superiori*** con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

**Premessa:**

Il *sistema educativo di istruzione e formazione* nel quale i giovani sono tenuti ad assolvere il *diritto – dovere all’istruzione e alla formazione* fino al conseguimento di un diploma o, almeno, di una qualifica professionale entro il 18° anno di età è disciplinato dalla legge delega n. 53/2003 ed dai relativi d.lgs. 76/05 e 226/05.

La qualifica professionale è rilasciata dalle regioni e si consegue presso le strutture formative accreditate dalle medesime nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/05.

Successivamente, la legge 296/97 (Finanziaria 2007), la legge 40/07 (art. 13) e la legge 133/08 (art. 64) hanno definitivamente, in parte correggendo la legislazione precedente, il secondo ciclo di istruzione e formazione, articolandolo in “istruzione secondaria superiore” e “istruzione e formazione professionale” nel quale i giovani assolvono l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e il diritto – dovere all’istruzione e formazione fino al 18° anno di età.

In attesa della messa a regime dell’ordinamento del secondo ciclo, a decorrere dall’anno scolastico 2010 / 2011 (art. 37 della legge 14/2009) i giovani di 14 – 16 anni possono assolvere l’obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

I suddetti percorsi sono stati sviluppati dalle Regioni secondo due grandi macro-tipologie:

- a. percorsi realizzati interamente presso le strutture formative accreditate dalle Regioni;
- b. percorsi realizzati presso le istituzioni scolastiche con la collaborazione delle strutture formative accreditate nell’ambito del 20% di flessibilità organizzativa e didattica.

Questi percorsi vengono finanziati dal MIUR (circa 40 milioni di euro annuali), dal MLSPS (circa 200 milioni di euro ogni anno) e dalle Regioni avvalendosi del FSE.

La ripartizione delle risorse e l’organizzazione dei percorsi formativi triennali sono stati oggetto di accordi interistituzionali. In questo notiziario si riporta l’ultimo.

**In sintesi:**

Sono due ad oggi le azioni formative prevalenti riguardanti il *diritto – dovere all’istruzione e alla formazione*:

⇒ **i percorsi formativi di IeFP triennali**

⇒ **la formazione attraverso l’esercizio dell’apprendistato in diritto – dovere.**

Di questo secondo si rimanda al **X rapporto sull’apprendistato** che viene allegato nel presente notiziario.

Qui si richiamano le norme sulla prima tipologia.

**• I PERCORSI FORMATIVI DI IeFP TRIENNALI – seduta del 5 febbraio 2009**

La Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del **5 febbraio 2009** ha approvato lo **schema di accordo** ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e formazione professionale.**

Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009

....

**premesse che**

**è necessario** mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:

- a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/87

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

**CONCORDANO DI**

1. **Assicurare** la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;
2. **Individuare la prima fase** nelle seguenti azioni:
  - garantire per l'anno 2009-10 – in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a) e b), decreto legislativo 226/05 – la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;
  - adottare a tal fine:
    - a. 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico – professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e delle Province Autonome;
    - b. il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.
3. **Individuare la seconda fase** nelle seguenti azioni:
  - a) definire un programma condiviso per attuare nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;
  - b) definire congiuntamente Linee Guida di cui alla legge n. 40/07 articolo 13, comma 1-quinquies che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;
  - c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del

Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;

- d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art 22 del d.lgs. n. 226/2005

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, articolo 28, comma 1.

## **Allegato A**

### **Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali <sup>(4)</sup>**

1. Operatore alla promozione e accoglienza turistica (\*)
2. Operatore della ristorazione – cuoco – cameriere (\*)
3. Operatore del benessere (\*)
4. Operatore amministrativo segretariale (\*)
5. Operatore del punto vendita (\*)
6. Operatore di magazzino merci (\*)
7. Operatore grafico (\*)
8. Operatore edile (\*)
9. Operatore del legno e dell'arredamento (\*)
10. Operatore all'autoriparazione (\*)
11. Installatore e manutentore impianti termo – idraulici (\*)
12. Installatore – manutentore impianti elettrici (\*)
13. Operatore meccanico di sistemi (\*)
14. Montatore meccanico di sistemi (\*)
15. Operatore dell'abbigliamento (\*\*)
16. Operatore agroalimentare (\*\*)
17. Operatore agricolo (\*\*)
18. Operatore delle lavorazioni artistiche (\*\*)
19. Operatore delle produzioni chimiche (\*\*)

(\*) Figure previste dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5.10.2006, ridefinite dal presente Accordo  
(\*\*) Nuove figure.

Si ricorda qui la norma relativa alle **strutture formative accreditate**:

#### **Accordo del 20 marzo 2008**

*Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008.*

Va ricordato che questo Accordo ha assunto, quale parte integrante (Allegato 5), *il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione.*

---

<sup>4</sup> Il Repertorio si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di CU 19.06.2003.

- **ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE**

Al momento è annunciata una Conferenza dei Servizi sul riordino dell'istruzione e formazione tecnica superiore l'8 luglio 2009.

- **CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Il C.d.M., il 12.06.09 ha approvato in prima lettura lo Schema di regolamento recante "*Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per gli adulti, ivi compresi i corsi serali*, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il Regolamento, una volta approvato, dovrebbe dare vita alla costituzione di **Centri per l'istruzione degli adulti**, una nuova tipologia di istituzione scolastica autonoma nella quale confluiscono gli attuali Centri Territoriali Permanenti e i corsi serali.

- **Regione Liguria**

Nel Bollettino Ufficiale Regionale del 20 maggio 2009 (n. 8, parte prima) è pubblicata la legge regionale n. 18 dell'11 maggio 2009 avente per oggetto "*Sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento*".

Nel Bollettino Ufficiale Regionale del 15 aprile 2009 (n. 6, parte prima) è pubblicata la legge regionale n. 6 del 9 aprile 2009 avente per oggetto "*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*".

- **Regione Lombardia**

La Regione Lombardia ha approvato il 6 agosto 2007 la Legge Regionale n. 19: *Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*.

Il 16 marzo 2009 ha sottoscritto una INTESA con il MIUR per "sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

E' in svolgimento il progetto di *accompagnamento alla validazione degli apprendimenti esperienziali degli operatori della formazione professionale lombarda* aderenti ad ELGA, realizzato dall'Istituto Italiano di Valutazione, in collaborazione con lo IUFFP e l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

- **Regione del Veneto**

La Regione del Veneto, con DGR n. 833 del 31 marzo 2009 ha avviato un *Piano per l'Innovazione dell'Istruzione tecnica*.

- **Regione Umbria**

Il 15 aprile 2009 il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 7, avente per oggetto "*Sistema Formativo Integrato Regionale*" (SFIR).

- **MIUR: accordo con le Regioni della Convergenza**

Gelmini: "*Avviato il più grande investimento per la ricerca al Sud*".  
Roma, 25 giugno 2009

Presso la sede del Miur di Viale Trastevere, il ministro Mariastella Gelmini e i Presidenti delle Regioni Calabria (On. Agazio Loiero), Campania (On. Antonio Bassolino), Sicilia (On. Raffaele Lombardo) e il delegato del Presidente della Regione Puglia (Assessore Onofrio Introna) hanno firmato un Protocollo di Intesa, promosso dallo stesso Ministro, per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività che prevede un piano di interventi in materia di ricerca e sviluppo da realizzare nel prossimo triennio in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per il primo triennio sono state stanziare risorse comunitarie (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e nazionali (Fondo di Rotazione) per 1.600 Milioni di Euro, a fronte di una disponibilità complessiva di 3.232 milioni di Euro, per il sostegno alla ricerca industriale, la promozione di reti pubblico-private di eccellenza (laboratori, distretti di alta tecnologia), il potenziamento dei centri di ricerca ed altri interventi a sostegno dello scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche tra il Sud e il Centro-Nord del paese, rispondenti agli obiettivi operativi del PON R&C, secondo quanto riportato in tabella.

#### 4. Descrizioni di provvedimenti di carattere trasversale

Alcune norme di carattere trasversale sono contenute nel D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, ora convertito con modificazioni nella **legge 30 ottobre 2008, n. 169** (G.U. 256 del 31 ottobre 2008).

##### ▪ Cittadinanza e Costituzione

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha presentato il **4 marzo 2009**, a Palazzo Chigi, il **documento d'indirizzo** relativo alla sperimentazione dell'insegnamento di "**Cittadinanza e Costituzione**", materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008.

Si legge nel comunicato che l'insegnamento di "*Cittadinanza e Costituzione*" avverrà durante le ore di storia e di geografia e studi sociali e sarà senza alcun voto in pagella.

Il Ministro proporrà dal prossimo settembre 2009 a tutte le scuole, attraverso l'Agenzia Scuola, percorsi e attività di formazione per gli insegnamenti.

Infine, entro la fine di maggio 2009, sarà emanato un bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado, per finanziare le migliori proposte di sperimentazione.

⇒ *La documentazione è stata allegata nel notiziario di aprile 2009.*

## ▪ Valutazione del comportamento degli studenti

### **La valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado**

La norma è applicata a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta – mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione.

In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

### **Condotta e valutazione complessiva**

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Per il particolare rilievo si richiede che la valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

### **Comportamento nel I e nel II ciclo**

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni.

Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e di II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiustamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

### **Valenza formativa della valutazione del comportamento**

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

- a. l'elaborazione del *patto educativo di corresponsabilità* (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;
- b. l'*informazione*, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

**I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale.**

L'8 aprile 2009, alla questione **"Per l'ammissione all'esame di maturità basta la media del sei?"**

Tuttoscuola registra quanto segue:

*Nella tarda serata di ieri il Miur ha emesso un comunicato stampa che conferma le notizie anticipate da Tuttoscuola relativamente all'ammissione all'esame di Stato (maturità) senza l'applicazione delle nuove norme che richiedono la sufficienza in ogni materia. Il regolamento sulla valutazione è ancora all'esame del Consiglio di Stato e, anche se dovesse confermare la legittimità della drastica disposizione sulla totalità delle sufficienze, rischierebbe di arrivare troppo a ridosso della conclusione dell'anno scolastico. Meglio, dunque, soprassedere. Per quest'anno varrà, quindi, la disposizione emanata nel 2007 dal ministro Fioroni (decreto ministeriale n. 42) che prevedeva, per la prima volta, la media del sei per l'ammissione all'esame. Il Miur ha predisposto già l'annuale ordinanza sugli esami che potrebbe essere emanata in giornata. Fa parte del testo la reintroduzione della pubblicazione del punteggio finale nell'albo dell'istituto sede della commissione.*

**La circolare n. 46 del 7 maggio 2009**

Il dubbio sulla media del sei per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado è stato sciolto dal Ministero con **la circolare n. 46 del 7 maggio 2009** (a firma del direttore generale Mario Giacomo Dutto).

E' stato precisato che per il corrente anno scolastico, il voto di comportamento "concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico". Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore ai 6 decimi (TuttoscuolaFOCUS n. 286/392).

## ▪ **Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

I voti espressi in decimi erano stati cancellati il 4 agosto 1977 con legge 517/97

### ***Valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze***

A partire dalla prima valutazione periodica, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate con voti numerici espressi in decimi.

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità. Possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni.

Nella scuola secondaria di primo grado – con decisione assunta se necessario a maggioranza dal Consiglio di classe – sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

### ***Esame conclusivo del primo ciclo***

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

### ***Scheda per la valutazione individuale***

Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell'alunno.

### ***Un apposito regolamento***

Il CdM del 13 marzo 2009 ha approvato lo schema di Regolamento e ha definito i criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

Una nota interessante sul "merito" (Tuttoscuola del 7 aprile 2009): **Studenti eccellenti: i migliori provengono da ceti medi e operai.**

Un recente studio realizzato dall'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna per conto della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presieduta dal noto imprenditore milanese Benito Benedini, dimostra che se è vero che le risorse materiali e culturali messe a disposizione dalle famiglie influiscono notevolmente sulla riuscita scolastica dei figli, non è altrettanto scontato che i migliori risultati vengano ottenuti dagli studenti provenienti dalle famiglie più colte e benestanti.

Anzi, i condizionamenti sociali sono meno determinanti di quanto ci si poteva attendere. La maggioranza degli studenti italiani "eccellenti", stando ai dati contenuti nel "Primo Rapporto sugli studenti eccellenti" realizzato dall'istituto di ricerca bolognese, "non ha genitori laureati e una minoranza non trascurabile non ha neppure genitori diplomati: la maggioranza proviene dai ceti medi e operai".

Non tutti i diplomati eccellenti scelgono però di continuare gli studi all'Università: l'8% rinuncia, e questo, secondo Benedini, si trasforma in un danno per il Paese perché la mancata valorizzazione di un capitale umano particolarmente prezioso costituisce un autentico spreco di talenti. Tanto più in quanto gli studenti eccellenti tendono assai più degli altri a intraprendere studi impegnativi in settori strategici per lo sviluppo del sistema-Paese, come sono quelli scientifici, ingegneristico-architettonici e sanitari.

Sarebbe bene, perciò, intervenire con azioni di recupero e valorizzazione di queste risorse umane, considerando questi studenti come i destinatari di un vero e proprio investimento, che potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro del nostro Paese.

Lo schema di regolamento concernente **"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"** è stato approvato in via definitiva.

▪ **Insegnante unico nella scuola primaria**

Riguardo ai contenuti dell'articolo 4 della legge 169/2008, un **apposito regolamento** determinerà i diversi modelli orario che le scuole primarie potranno avviare, dall'anno scolastico 2009 – 2010, anche sulla base delle richieste delle famiglie.

## ▪ Libri di testo

E' prevista una circolare relativa all'adozione dei libri di testo per l'anno 2009/2010.

La legge stabilisce alcune priorità:

- a. la cadenza pluriennale per l'adozione dei libri di testo;
- b. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti;
- c. la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici da rendere separatamente disponibili.

E' avviata anche la transizione, da realizzarsi nell'arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in versione *on line* o mista.

In data 10 febbraio 2009 il MIUR ha prodotto la **circolare annuale per l'adozione dei libri di testo** nelle scuole di ogni ordine e grado per il 2009/2010.

Per le scuole primarie e secondarie di III grado, in particolare, la circolare prevede che l'adozione, deliberata dal collegio dei docenti, deve essere effettuata entro la seconda decade del mese di maggio.

Le nuove adozioni avranno durata quinquennale per la scuola primaria e di sei anni per la secondaria. Sarà possibile adottare, altresì, testi scolastici scaricabili totalmente o in parte dalla rete internet.

### Una nota di TUTTOSCUOLA dell'11 maggio 2009: Una sentenza del TAR del Lazio

Scelta alternativa e libertà di insegnamento. Libri di testo. L'ordinanza del Tar che fa discutere Quest'anno l'adozione dei libri di testo deve fare i conti con il blocco quinquennale/sessennale imposto dalla legge 169/2008 per ridurre i costi dei libri.

Vi sono insegnanti che cercano di sfuggire al blocco rivendicando la scelta alternativa, prevista per la scuola elementare dall'articolo 156 del Testo unico sulle norme scolastiche, ma, in questi casi, la proposta dovrà essere condivisa dagli organi collegiali della scuola e approvata dal consiglio di istituto per la gestione delle somme corrispondenti al prezzo ministeriale del testo non adottato.

Vi è anche **chi**, come ha fatto un gruppo di docenti lombardi, **ricorre al TAR del Lazio** - è notizia di questi ultimi giorni - che con ordinanza n. 2099 del 7 maggio 2009, ha sospeso la circolare ministeriale n. 16/2009 con una motivazione, a dir poco, sorprendente.

Il TAR, infatti, invita il ministero a riformare la circolare nella parte in cui non ha previsto che tra le ragioni che consentono di non osservare il blocco di adozione, quale eccezione della "*ricorrenza di specifiche e motivate esigenze*", va compreso **il cambio del docente**.

Il cambio del docente avviene ogni anno in almeno il 25% delle classi (trasferimenti, pensionamenti, assegnazioni alla classe, nomina del supplente annuo, ecc). In base alla ordinanza del giudice amministrativo, già a settembre, al limite, 1,5 milione di alunni potrebbe essere costretto a cambiare il libro di testo adottato a maggio da un altro docente.

Se il principio affermato imprudentemente dal TAR dovesse prendere piede (anche per altre scelte didattiche) ci troveremmo di fronte ad una deregulation generalizzata dagli effetti imprevedibili.

La libertà individuale di insegnamento può esprimersi nel quadro delle scelte della scuola (POF e collegialità delle decisioni). Al Miur, a quanto sembra, stanno valutando se impugnare l'ordinanza davanti al Consiglio di Stato per ottenerne l'immediata sospensiva, spulciando tra le norme ministeriali in materia si ha piena conferma della incongruità dell'ordinanza del Tar. Infatti da decenni le disposizioni sulle adozioni sono accompagnate dal divieto di modificare il testo adottato, se non in alcuni casi particolari, tra cui, ovviamente, non è compreso quello del cambio dell'insegnante. In particolare, la circolare n. 767 del 24.12.1996 già disponeva che "Nessun cambiamento dei libri di testo può essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, si potrà procedere ad altra adozione con le medesime modalità. Nell'eventualità che si sdoppi una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi. Nel caso invece di istituzione di nuove classi, i docenti sceglieranno liberamente i testi, tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele". Più recentemente la circolare n. 9/2008 prevedeva che "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere da 1° settembre 2008, non consente in alcun modo una diversa scelta dei testi già effettuata". E nessuno si è mai sognato di fare ricorso...

## ▪ Insegnamento della Religione Cattolica

### La pari dignità degli insegnanti di religione. Anche nel voto in decimi?

(TuttuscuolaFOCUS, 284/390 – 26 aprile 2009)

Le dichiarazioni del ministro Gelmini al meeting degli insegnanti di religione cattolica promosso a Roma dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), secondo cui "*l'insegnamento della religione deve avere la stessa dignità delle altre materie*", può avere anche un valore concreto che travalica le questioni di principio.

Di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non si è parlato, ma potrebbe essere una delle conseguenze di quelle dichiarazioni.

Prima dell'emanazione della legge 169/2008 che ha reintrodotto la valutazione con voto in decimi, la religione, per esplicita previsione normativa (art. 309 del Testo Unico sulle norme per l'istruzione) era valutata con un giudizio sintetico. Ma dopo sono sorti dubbi: voto o giudizio?

In occasione dell'espressione di parere sullo schema di regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) nel dicembre scorso è intervenuto nel merito della valutazione delle diverse discipline di studio affermando che "*Il CNPI rivendica, altresì, la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini, in modo da evitare inaccettabili differenziazioni, tra gli insegnanti di educazione fisica e religione e gli altri insegnanti*".

Nello schema definitivo di regolamento sulla valutazione - attualmente al vaglio del Consiglio di Stato - la questione del voto in decimi per l'insegnamento della religione cattolica è rinviato **ad apposita intesa**, a meno che il ministro Gelmini, in coerenza con quanto affermato, non ne voglia anticipare l'applicazione correggendo subito il testo del regolamento.